



C E N T R O

S T U D I

M A R A N G O N I

**PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:
LE NOVITA' LEGISLATIVE**

(AVV. LAURA PELIZZO)

Milano, 17 marzo 2015

LA NUOVA AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n. 163 recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 33. *Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994)* ⁽¹²⁵⁾

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. ⁽¹²²⁾

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. ⁽¹²²⁾

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32](#), comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. ⁽¹²³⁾

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. ⁽¹²⁴⁾

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

(GU n. 95 del 24-4-2014)

Inquadramento generale

Le Centrali di Committenza

- La centrale di committenza: ai sensi dell'art. 3, comma 34, d.lgs. 163/2006, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - acquista forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

Pertanto, possono rivestire tale ruolo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni consorzi comunque costituiti tra tali soggetti.

L'art. 33 comma 1 prevede la facoltà delle stazioni appalti e degli enti aggiudicatori ("possono") acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

L'evoluzione del quadro normativo.

L'istituzione del Sistema di rete

La centrale di committenza a livello nazionale è rappresentata da Consip S.p.a..

⇒ Art. 1, comma 449, l. 296/2006 (legge finanziaria 2007): Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli *articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni, e 58 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

⇒ art. 1, comma 455, l. 296/2006 (legge finanziaria 2007): ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire **centrali di acquisto** anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 163/2006, in favore delle **amministrazioni e enti regionali, enti locali, enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.**

⇒ art. 1, comma 456, l. 296/2006: le centrali in questione **stipulano**, per gli ambiti territoriali di competenza, **convenzioni** di cui all'articolo 26, comma 1, l. 488/1999 ⇒ si tratta degli accordi quadro, che identificano il fornitore e le condizioni di fornitura: le amministrazioni aderiscono alla convenzione.

⇒ art. 1, comma 457, l. 296/2006: le centrali di committenza regionali e Consip costituiscono un sistema di rete per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

Programma di razionalizzazione si attua attraverso:

- convenzioni: mediante gare tradizionali, con possibilità di adesione e con oggetto ampia gamma di merceologia;
- mercato elettronico: offerta di beni e servizi da parte di imprese abilitate, acquisti da catalogo
- accordi quadro: stipula di accordi quadro nell'ambito dei quali le Amministrazioni contrattano le condizioni di specifico appalto;
- gare: procedura smaterializzata per la stipula di convenzioni e accordi quadro oppure su delega di singole amministrazioni;
- supporto a progetti specifici.

⇒ Art. 23, comma 4, DL 201/2011: i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. Per i comuni sino a 5.000 abitanti è dunque obbligatorio il

ricorso alle centrali uniche di committenza per l'acquisto, concentrando le gestioni delle procedure nell'ambito di unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo quadro consortile. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il MePa.

⇒ Art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con l. 94/2012) recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" introduce l'obbligo per le ASL di ricorrere alle convenzioni Consip se non sono presenti convenzioni CAT e introduce obbligo di ricorso al MePa per tutte le amministrazioni per gli acquisiti sottosoglia.

⇒ D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con l. 135/2012) recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini":

- Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

- nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (previsto anche illecito disciplinare e responsabilità amministrativa);

- Le centrali di acquisto regionali tengono conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.s. ma non sono soggette al vincolo del rispetto dei parametri prezzo-qualità quale limite massimo.

- si introduce previsione che consente ai piccoli comuni, in alternativa all'obbligo di procedere in forma aggregata, di effettuare gli acquisiti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza (Consip o quelle regionali).

Le previsioni dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014 n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'[articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

L'art. 9 prevede:

- **l'istituzione, presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, dell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte:**

- di diritto:

Consip S.p.a.

una centrale di committenza per ciascuna regione (art. 1, comma 455, L. 296/2006: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre

regioni che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice di contratti pubblici, in favore delle amministrazioni regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Art. 1 comma 456: le centrali di committenza di cui al comma 455 stipulano per gli ambiti territoriali di competenza convenzioni).

- **su domanda:** i soggetti diversi che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 163/2006 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione definiti con Dpcm di gennaio 2015.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale **non può essere superiore a 35.**

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.* ⁽²¹⁾

Le Regioni:

- costituiscono ovvero designano entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto dal comma 1;
- costituiscono centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni,
- possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale.

Il numero massimo è di 35.

3. Fermo restando quanto previsto all'[articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), all'[articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'[articolo 15, comma 13, lettera d\) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

I soggetti aggregatori:

- partecipano al Tavolo tecnico
- svolgono le procedure, per determinate categorie di beni e sopra determinate soglie, anno per anno individuate dal tavolo dei Soggetti Aggregatori.

Ambito di applicazione: la previsione riguarda le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni ed enti regionali ed enti del SSN.

*

4. Il comma 3-bis dell'[articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) è sostituito dal seguente: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o

da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."

L'art. 9 ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo nuovi obblighi per i Comuni.

La disposizione previgente stabiliva:

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125.

La nuova disposizione prevede che:

⇒tutti i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni (quando esistenti), oppure costituendo un apposito accordo consortile tra loro e avvalendosi dei competenti uffici, o, ancora, ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, riconfigurate come possibili stazioni uniche appaltanti dalla legge n. 56/2014 (art. 1, comma 88).

In alternativa, gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, come ad esempio le analoghe centrali istituite dalle Regioni.

- I Comuni non capoluogo procedono all'acquisto di lavori, beni e servizi attraverso:
 - unioni di comuni, se esistenti;

- accordi consortili tra gli stessi comuni, avvalendosi dei relativi uffici o di quelli della provincia;
- soggetti aggregatori o province;
- gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Art. 23 ter DL 90/2014 (ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁸¹⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel [decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), e di quelle indicate nel [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#). ⁽⁸⁰⁾

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

- Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33 del D.lgs. 163/2006 che prevedono l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle modalità di aggregazione ivi previste entrano in vigore dal 1° settembre 2015 (art. 23 ter DL 90/2014 come modificato dal DL convertito con legge 190/2014 convertito con L. 27 febbraio 2015 n. 11). Sono in ogni caso fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
- Inoltre, l'art. 23 ter del DL 90/2014 ha previsto che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

- I Comuni capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto del c. 449 l. 296/2006: possono ricorrere a singole procedure autonome ma nel rispetto delle previsioni sul prezzo di cui all'art. 9, co. 7, DL 66/2014.

7. Fermo restando quanto disposto dagli *articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'*articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli

La Determinazione ANAC n. 3/2015

II CD. SPLIT PAYMENT

⇒ **L. 23 dicembre 2014 n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015)**

Art. 1, comma 629, lett. b):

“per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Art. 1, comma 632, secondo periodo:

“Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), dello stesso articolo, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.

⇒ **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. del 23 febbraio 2015), recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”.**

Art. 1

Principi generali

1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

Ambito oggettivo di applicazione:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 ossia “effettuate nei confronti di enti pubblici”.

Sono escluse:

- le prestazioni di servizi ricevute soggette a ritenuta ai fini delle imposte;

- gli acquisti di beni e servizi per i quali la pubblica amministrazione non è debitore di IVA;
- le “piccole spese” certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina si applica a:

- Stato;
- organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica (ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane) e dei consorzi tra essi costituiti (Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni);
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza (ad esempio, IPAB);
- enti di previdenza (INPS e Fondi pubblici di beneficenza).

Sono esclusi dall’applicazione della disciplina:

- enti previdenziali privati o privatizzati, in quanto privi di natura pubblicistica;
- le aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA);
- gli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico;
- gli ordini professionali;
- gli istituti di ricerca;
- Agenzie fiscali;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Automobile club provinciali, l’ARAN, l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’INAIL e l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), trattandosi di enti pubblici non economici, di tipo autonomo.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli operatori un indice delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di dubbi si può presentare istanza di interpello.

Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E/ 2015 del 9.2.2015.

La gestione contabile delle operazioni

Il fornitore:

- emette fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- provvedere alla registrazione in contabilità;
- non versa l'imposta.

Efficacia temporale

La norma fa riferimento alle operazioni la cui esigibilità dell'IVA sorge dal 1° gennaio 2015 (in altri termini, il meccanismo della scissione dei pagamenti trova applicazione per le operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 31.12.2014, a condizione che le stesse non siano già state fatturate entro il 31.12.2014).

DM 20 febbraio 2015: sui rimborsi Iva per chi effettua operazioni in Split Payment.

Potranno accedere al rimborso in condizione di parità anche i soggetti che non possiedono le seguenti condizioni:

- esercizio dell'attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile di importo pari o superiore a 10 mila euro in caso di richiesta di rimborso annuale ed a 3 mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

GLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

D.L. 90/2014

Art. 13 *(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)* ⁽³⁶⁾

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 13-bis *(Fondi per la progettazione e l'innovazione)* ⁽³⁷⁾

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), sono inseriti i seguenti:

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma *7-bis*, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta,

della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. *7-quinquies.* Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* del presente articolo”.

Le modifiche introdotte:

- abolizione degli incentivi collegati alla pianificazione: pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, previsto dal soppresso comma 6 dell'art. 92, e non riprodotto nella nuova versione dell'art. 93 del Codice dei contratti (art. 13 L. 114 del 2014).

- conferimento delle somme in un apposito fondo da impiegare in due direzioni secondo apposito regolamento di ciascuna amministrazione (in precedenza la determinazione del compenso e la sua ripartizione avveniva per ogni singola opera o lavoro appaltato). La prima, è quella degli incentivi alla progettazione: l'80% di questo denaro viene ripartito, per ciascuna opera e lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20% delle risorse "è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini"

- esclusione dal novero dei beneficiari dei dirigenti;

- misura dell'incentivo graduabile in relazione ad alcuni parametri collegati anche ai tempi e ai costi dell'opera;

- corresponsione del corrispettivo fino ad un massimo del 50% del trattamento economico del dipendente;

- esclusione dall'incentivo per le attività manutentive.

La ripartizione avviene secondo le previsioni del regolamento dell'ente tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, hanno collaborato.

Il diritto al compenso incentivante sorge in quanto la redazione dell'atto sia avvenuta all'interno dell'ente; in caso di progettazione esterna, il diritto non sorge.

ANTICORRUZIONE E APPALTI

**Regolamento del 9 dicembre 2014
(in G.U. del 29 dicembre 2014, n. 300)**

Regolamento in materia di attività vigilanza e di accertamenti ispettivi di competenza di ANAC

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice e si applica ai procedimenti dell'Autorità avviati nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 6 del codice e delle disposizioni di legge vigenti.

Fonti legislative attributive di riferimento:

- Art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006:
L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
- Art. 6 d.lgs. 163/2006:
“5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
...
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
 - a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;*
 - b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi;...*

- c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

...

8. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

- a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
- b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
- c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
- d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità".

- Art. 8 d.lgs. 163/2006:

"Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:

- a) *il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati richiesti;*
- b) *la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;*
- c) *la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;*
- d) *le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- e) *le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza".*

1. L'attività di vigilanza avviata dalle Unità Organizzative competenti si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni ed agli obiettivi indicati dal Consiglio dell'Autorità.
2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio approva una direttiva programmatica su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla base dell'indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità, nella quale può essere indicato anche un ordine di priorità nella trattazione degli esposti ricevuti.
3. Il Consiglio, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, può integrare la direttiva di cui al comma 2, quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

La direttiva reca la disciplina sull'ordine di priorità alla trattazione degli esposti.

Finalità:

- maggior efficienza organizzativa degli Uffici;
- garanzia di imparzialità (è sottratto all'arbitrio di ogni singolo dirigente o funzionario incaricato la decisione circa le questioni cui attribuire maggiore rilevanza ai fini dell'avvio del procedimento o comunque della loro trattazione).

Articolo 3

Esposto per l'attivazione dei poteri di vigilanza

1. Le indagini dell'Autorità sono attivate su iniziativa d'ufficio o su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.
2. L'esposto di cui al comma 1 può essere presentato mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Autorità. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato della prescritta documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante.
3. Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell'Unità Organizzativa competente per materia. Nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l'esposto privo di sottoscrizione all'Ufficio Ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attività di competenza.

FASE DELL'INIZIATIVA

Avvio del procedimento di vigilanza:

⇒ su iniziativa d'ufficio

⇒ su istanza motivata dell'interessato (chiunque abbia interesse, incluse associazioni od organizzazioni rappresentative interessi collettivi o diffusi)

Forma:

⇒ mediante l'apposito modello ("che deve essere compilato in ogni campo obbligatorio, firmato e corredato dalla documentazioni indicata e dalla copia documento valido del segnalante"): nel qual caso è essenziale compilare tutte le parti obbligatorie; in difetto, l'art. 6 prevede l'archiviazione);

⇒ mediante istanza liberamente redatta: requisito essenziale la forma scritta e la sottoscrizione (gli esposti anonimi vengono archiviati, a meno che le denunce non riguardino fatti di particolare gravità, nel qual caso si procede d'ufficio); l'istanza deve inoltre recare l'esposizione di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati, in quanto l'art. 6 prevede che gli esposti "generici" siano archiviati.

L'utilizzo del modulo informatico è facoltativa ("l'esposto può essere presentato mediante la compilazione dell'apposito modello"), laddove prima era obbligatoria. Tuttavia, il sistema favorisce l'utilizzo del modello: ai sensi dell'art. 5, a parità di urgenza e/o di rilevanza, la preferenza nella trattazione è accordata agli esposti presentati mediante il modello.

Attenzione: se nell'esposto non si chiede espressamente di essere notiziati in caso di archiviazione, non sussiste l'obbligo per l'Autorità di dare comunicazione (art. 6).

Articolo 4 Vigilanza collaborativa

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere richiesta nei casi di:

a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali;

b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;

c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

3. L'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le modalità di svolgimento possono essere definite in un Protocollo di azione predisposto dall'Ufficio su indicazione del Presidente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

La vigilanza collaborativa: per la prima volta viene introdotta nel Regolamento di vigilanza dell'Autorità, e quindi espressamente disciplinata, una forma particolare ed eccezionale di verifica di conformità degli atti di gara alle norme di legge; tale attività di controllo, prevalentemente preventiva, è finalizzata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto, ed impedire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito di contratti pubblici particolarmente rilevanti e per così dire sensibili.

Avvio

⇒ su istanza delle Stazioni appaltanti.

Finalità:

- verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore,
- individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale,
- monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

Presupposti:

- a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali;
- b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
- d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;
- e) nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di concussione, corruzione, peculato, ecc. ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

Articolo 5

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità Organizzativa competente per

materia. Il dirigente individua il funzionario competente per lo svolgimento dell'istruttoria.

2. Il dirigente, esaminati gli esposti, attribuisce agli stessi un ordine di priorità tenendo conto dell'urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate. A parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione sarà data precedenza di trattazione agli esposti presentati con l'apposito modulo.

3. Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio l'elenco dei procedimenti avviati dall'Ufficio, con l'indicazione del funzionario responsabile dell'istruttoria.

Dirigente ⇒ è responsabile di tutti i procedimenti assegnati per competenza: organizza e indirizza le attività d'ufficio; esamina gli esposti e attribuisce un ordine di priorità; invia al Consiglio le informazioni indicate dal Regolamento; dispone l'archiviazione; proroga e sospende i termini del procedimento, propone al Consiglio la decisione finale, ecc.

Funzionario ⇒ svolge, per delega, la singola attività istruttoria.

Articolo 6

Archiviazione dell'esposto

1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi:

- a) esposto privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati;
- b) esposto presentato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento privo delle informazioni obbligatorie richieste;
- c) manifesta incompetenza dell'Autorità;
- d) manifesta infondatezza dell'istanza;
- e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o di diritto che escludono l'intervento dell'Autorità.

2. L'archiviazione è comunicata, anche a mezzo di posta elettronica non certificata, solo nel caso di espressa richiesta scritta dell'esponente ed è disposta di regola mediante l'utilizzo di 3 modelli approvati dal Consiglio dell'Autorità, tenuto conto delle tipologie di segnalazione ricevute.

3. L'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento.

4. E' fatta salva l'attività di vigilanza, anche con riferimento ad esposti già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione dell'Autorità.

5. Il dirigente competente informa il Consiglio, con cadenza mensile, delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Ricevuto l'esposto:

⇒ archiviazione;

⇒ avvio del procedimento.

Casi di archiviazione:

a) genericità dell'esposto;

b) modello d'esposto privo delle informazioni obbligatorie richieste;

c) manifesta incompetenza dell'Autorità;

d) manifesta infondatezza dell'istanza;

e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o di diritto che escludono l'intervento dell'Autorità.

Forma dell'archiviazione:

⇒ di regola mediante modelli standard.

Comunicazione dell'archiviazione:

⇒ solo a chi ne ha fatto richiesta (anche a mezzo pec): l'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini previsti.

Articolo 7

Intervento senza il previo espletamento di un'istruttoria

1. Il dirigente valuta l'esposto e, senza il previo espletamento di un'istruttoria, invia una comunicazione motivata alla stazione appaltante con l'invito al rispetto delle disposizioni violate, quando:

a) in base a quanto riscontrato dalla documentazione inviata all'Autorità dal segnalante, o altrimenti acquisita, non sussistono dubbi interpretativi;

b) è possibile applicare al caso di specie, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Il dirigente competente, con cadenza mensile, informa preventivamente il Consiglio delle segnalazioni che intende definire ai sensi del presente articolo.

Articolo 8

Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio dell'Autorità

1. Il dirigente provvede tempestivamente alla trasmissione della segnalazione al competente Ufficio dell'Autorità nei seguenti casi:

a) quando sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione di componimento delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n) del codice o quando la questione può essere risolta mediante l'adozione di un parere giuridico;

b) quando ha carattere di generalità tale da giustificare l'emaneazione di un atto a portata generale, ferma restando la possibilità di trattazione della segnalazione per i profili di competenza dell'Area vigilanza;

c) quando sono segnalate questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi.

2. Il dirigente comunica tempestivamente all'esponente la trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio e ne informa il Consiglio.

Articolo 9

Termini del procedimento

1. Il termine per l'avvio del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto.

2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente è di 180 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di comunicare alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni.

3. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario:

a) effettuare ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;

b) procedere ad accertamenti ispettivi;

c) acquisire pareri da altri Uffici dell'Autorità ovvero da altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

4. Nei casi indicati al comma precedente, i termini riprendono a decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate la sospensione dei termini procedurali.

6. Il dirigente competente informa il Consiglio delle proroghe e delle sospensioni disposte in conformità ai commi precedenti.

Termini:

- 30 giorni per l'avvio del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto (per quelli su istanza di interessato);
- 180 giorni per la conclusione dell'istruttoria, prorogabili di ulteriori 90 giorni.

Sospensione dei termini:

- in caso di approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
- accertamenti ispettivi;
- acquisizione di pareri da altri Uffici dell'Autorità ovvero da altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

Articolo 10

Avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del procedimento deve indicare l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, l'eventuale contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, l'Unità Organizzativa competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili.
3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale non risulti possibile o risulti particolarmente gravosa, la stessa è effettuata secondo modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

Ricevuto l'esposto:

- ⇒ archiviazione;
- ⇒ avvio del procedimento.

Forma: scritta, con indicazione dell'oggetto del procedimento, delle informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, dell'eventuale contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, l'Unità Organizzativa competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Comunicazione:

⇒ a tutti i soggetti portatori di un interesse concreto e attuale: stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili.

Articolo 11
Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

- a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso;
- c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purché ne facciano motivata richiesta all'Ufficio procedente prima della decisione finale.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

- a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti dell'Autorità;
- b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che saranno valutati dall'Ufficio procedente ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

FASE ISTRUTTORIA

Il diritto di partecipazione spetta:

- a tutti i soggetti cui l'avvio del procedimento è stato comunicato in quanto portatori di un interesse concreto e attuale (sponente, della stazione appaltante e dell'aggiudicatario e/o degli eventuali controinteressati);
- ai soggetti che, pur non essendo stati inizialmente coinvolti nell'avvio del procedimento, vengano riconosciuti comunque portatori di interessi concreti ed attuali a seguito di una valutazione successiva sollecitata dagli stessi entro il limite temporale di 30 giorni dalla comunicazione di avvio o dalla conoscenza della stessa;
- alle associazioni o ai comitati portatori di interessi diffusi che dimostrino la sussistenza di un possibile pregiudizio arrecato dal provvedimento finale dell'Autorità, sempre che ne facciano richiesta prima del menzionato provvedimento.

Modalità di esercizio del diritto di partecipazione:

- accesso ai documenti;
- presentazione memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Articolo 12

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Il Responsabile del procedimento formula le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9, lett. a) del codice, per iscritto e secondo le modalità di cui all'art. 17.
2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30;
 - c) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
 - d) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Responsabile del procedimento può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Articolo 13

Audizioni

1. I soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10, possono essere sentiti in audizione dinanzi all'Ufficio competente. Nel corso delle audizioni, i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono, altresì, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. 15, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare istanza di audizione finale di fronte all'Ufficio. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni e memorie di cui all'art. 15 comma 2, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli

interessati.

3. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Articolo 14

Ispezioni

1. Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo approvato dal Consiglio dell'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali.

2. Le ispezioni possono essere richieste anche nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti.

3. L'attività ispettiva si svolge di regola con la collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lett. b) e d), del codice.

4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di cui al successivo comma 7, purché sia ipotizzabile il rinvenimento di documentazione utile ai fini dell'istruttoria.

5. Il dirigente dell'Ufficio Ispettivo conferisce l'incarico all'ispettore con proprio atto, indicando un termine per la conclusione delle attività.

6. Nell'espletamento del mandato ispettivo, gli ispettori esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione: di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

8. L'ispettore può:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività oggetto dell'indagine;

b) controllare e prendere copia dei documenti;

c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

9. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia previa loro identificazione.

10. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

11. Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attività ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, l'ispettore redige una

relazione finale contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l'eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio.

12. Nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva è trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attività

Articolo 15 Chiusura dell'istruttoria

1. Entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente trasmette al Consiglio le risultanze istruttorie. Il Consiglio, valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 2.

2. Il Responsabile del procedimento assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante può formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1.

3. Nei procedimenti di cui all'art. 10, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

La stazione appaltante che decide di prendere atto dell'orientamento espresso dall'Autorità e dichiara di volersi conformare allo stesso potrebbe evitare la deliberazione finale del Consiglio e i conseguenti effetti potenzialmente pregiudizievoli derivanti dalla sua pubblicazione (cfr. art. 16, comma 1, lett. b). Al tempo stesso l'ufficio istruttore e il Consiglio, nell'ipotesi in questione, verrebbero sollevati dall'ulteriore (a questo punto, superflua) incombenza, rispettivamente, di predisporre la deliberazione e di (ri)valutarla ed approvarla, a tutto vantaggio di una maggiore tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 16 Deliberazione dell'Autorità

1. Il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione di cui all'art. 15, comma 2, propone al Consiglio:

a) l'adozione di una deliberazione nella quale sono specificate le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti;

b) di prendere atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di conformarsi alle

indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 15, comma 1.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a) una volta approvata dal Consiglio è comunicata dal dirigente responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad informare l'Autorità degli eventuali provvedimenti conseguenti che intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il dirigente informa il competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice.

La deliberazione di cui alla lett. a) è pubblicata sul sito internet della Autorità. Il Consiglio può disporre che la deliberazione sia pubblicata anche sul sito web della stazione appaltante.

4. Nei casi di cui alla lett. b), il dirigente comunica alle parti interessate la decisione del Consiglio, con riserva di riscontrare l'effettivo adempimento degli impegni assunti.

5. Il dirigente con cadenza mensile informa il Consiglio dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4.

6. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a), previa decisione del Consiglio, può essere modificata nelle considerazioni e nelle conclusioni qualora emergano elementi di fatto non rilevati o non conosciuti nel corso dell'istruttoria.

FASE COSTITUTIVA

⇒ presa d'atto della volontà della Stazione appaltante di conformarsi agli orientamenti espressi dall'Autorità della comunicazione delle risultanze istruttorie;

⇒ accertamento delle violazioni rilevate, con indicazione di adeguamento dei comportamenti.

Comunicazione e pubblicazione della delibera:

⇒ nel primo caso, la delibera è comunicata alle parti interessate;

⇒ nel secondo caso, la delibera è comunicata alle parti interessate e pubblicata sul sito dell'Autorità ed eventualmente anche su quello della Stazione appaltante.

Articolo 17 Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere effettuate tramite:

a) posta elettronica certificata e/o firma digitale;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) consegna a mano contro ricevuta;

d) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti.

2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

3. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalità di cui al comma 2, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale

dell'Autorità.

LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

DPCM n. 193 del 30.10.2014 recante Regolamento della Banca dati nazionale unica

Breve inquadramento legislativo

Il D.Lgs. n. 153 del 13 ottobre 2014, contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 159/2011 recante il Codice cd. Antimafia: la finalità dell'intervento legislativo è quella di rendere più efficace l'azione di controllo preventivo antimafia, riducendo gli oneri amministrativi a carico delle Stazioni appaltanti e delle imprese.

Art. 2 - Le comunicazioni antimafia

Ambito di applicazione: ai fini della stipula dei contratti pubblici e del rilascio di concessioni, autorizzazione e finanziamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria ma superiore a 150.000 euro.

Modalità di acquisizione:

- mediante consultazione della Banca dati nazione unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 debitamente autorizzati, salvo che dal sistema informativo non risulti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto *ex art. 67* Codice Antimafia;
- in tale seconda ipotesi, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti;
- la comunicazione (interdittiva o liberatoria) è rilasciata dal Prefetto territorialmente competente entro un termine che viene ridotto da 45 giorni a 30 giorni;
- il Prefetto procede analogamente in caso di soggetti non censiti.

La competenza spetta:

- al Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale (prima, anche della provincia in cui ha sede la stazione appaltante);
- al Prefetto della provincia in cui i soggetti pubblici richiedenti hanno sede solo per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Nei casi in cui, data la particolare complessità ovvero nei casi di urgenza, non sia possibile concludere le verifiche entro il termine di 30 giorni, è consentito procedere in assenza della comunicazione antimafia (salva comunque la facoltà di attendere la risposta del Prefetto): in questo caso va acquisita un'autodichiarazione del soggetto interessato attestante l'assenza di situazioni ostative.

Ricorrendo tale ipotesi, la corresponsione dei contributi, dei finanziamenti, delle agevolazioni e delle altre erogazioni sarà, in ogni caso, sottoposta a condizione risolutiva. E'

infatti consentita l'eventuale successiva revoca delle concessioni e il recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La comunicazione antimafia deve essere comunicata dal Prefetto al soggetto interessato entro 5 giorni dalla sua adozione (art. 88, comma 4-*quinquies* del D. Lgs 159/2011).

Qualora, in esito alle verifiche finalizzate al rilascio della comunicazione antimafia, il Prefetto accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, deve adottare l'informazione antimafia interdittiva - che tiene luogo della semplice comunicazione antimafia - e darne comunicazione ai soggetti richiedenti.

Art. 3 - Le informazioni antimafia

Ambito di applicazione: ai fini della stipula dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria o per la concessione di erogazioni pubbliche superiori a 150.000.

Modalità di acquisizione:

- mediante consultazione della Banca dati nazione unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs 159/2011 debitamente autorizzati, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell'esistenza di cause ostative o di tentativi di infiltrazione mafiosa; in tale ultima ipotesi, l'informazione antimafia (interdittiva o liberatoria) deve essere rilasciata dal Prefetto territorialmente competente.

La competenza spetta:

- al Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale (prima, anche della provincia in cui ha sede la stazione appaltante);
- al Prefetto della provincia in cui i soggetti pubblici richiedenti hanno sede solo per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Termine di rilascio:

- ridotto da 45 a 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati;
- in caso di verifiche di particolare complessità il termine può essere elevato da 30 a 45 giorni.

Termine di comunicazione: in caso di informazione antimafia interdittiva il Prefetto ha l'onere di darne comunicazione all'impresa, società o associazione interessata entro 5 giorni dall'adozione.

In caso di inutile decorso del termine di rilascio dell'informazione ovvero in caso di urgenza i soggetti pubblici richiedenti possono procedere anche in assenza dell'informazione antimafia. In tal caso, la corresponsione dei contributi, dei finanziamenti, delle agevolazioni e delle altre erogazioni è sottoposta a condizione risolutiva (salva la facoltà per i soggetti pubblici richiedenti di sospendere l'erogazione in attesa del rilascio).

In caso di mancato funzionamento della Banca dati a causa di eventi eccezionali (comunicato immediatamente dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti sui propri siti):

- la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'art. 89 Codice antimafia;
- l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità di cui all'art. 92, commi 2 e 3 Codice;
- in tale ipotesi, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni devono essere corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli stessi.

La Banca dati nazionale unica

Organizzazione e struttura

- costituita presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
- i dati ospitati nella Banca dati Antimafia Unica riguardano le informazioni e le comunicazioni antimafia, le liberatorie e le interdittive rilasciate alle società interessate.

I dati sono organizzati in due archivi:

- uno, contenente la documentazione antimafia: recante, tra l'altro, il numero di codice fiscale e la Partita Iva di ogni impresa, la ragione sociale, la sede legale, la data di rilascio di ciascun provvedimento e l'indicazione della Prefettura competente territorialmente che lo ha emesso, la segnalazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia concessa;
- l'altro, contenente gli accertamenti: ad esempio, l'indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall'autorità giudiziaria alle Prefetture o quella degli accertamenti in corso disposti dalle Prefetture stesse.

Al fine di fornire un'informazione completa e dettagliata, la Banca dati unica è collegata telematicamente ad altre Banche dati:

- il Centro di Elaborazioni Dati (CED): per i dati necessari all'accertamento nei confronti dell'impresa dei requisiti per il rilascio della documentazione antimafia;
- il sistema informatico costituito presso la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativamente ai dati acquisiti nel corso degli accertamenti nei cantieri delle imprese coinvolte nell'esecuzione di lavori pubblici;
- l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- i sistemi informativi delle camere di commercio e quelli del Ministero della Giustizia;
- l'anagrafe nazionale della popolazione residente limitatamente al riscontro e all'accertamento delle generalità dei familiari conviventi, residenti nel territorio dello Stato;
- altre Banche dati sulla base della stipula di un' apposita convenzione con i soggetti pubblici presso cui sono istituite.

I soggetti legittimati alla consultazione:

dipendenti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici, anche costituiti in Stazioni Uniche Appaltanti, individuati dai capi degli uffici competenti; dal personale degli organismi e delle società controllati dallo Stato e selezionato dal legale rappresentante di tali strutture; dai lavoratori dei concessionari di opere pubbliche e da quelli dei contraenti generali preposti dai relativi legali rappresentanti; dai dipendenti delle camere di commercio e da quelli degli ordini professionali incaricati dai rispettivi presidenti.

Adempimenti delle Stazioni appaltanti:

le singole stazioni appaltanti dovranno procedere all'accreditamento presso le Prefetture al fine di ottenere le credenziali di accesso necessarie a poter interrogare il Sistema di Certificazione Antimafia durante le gare per l'affidamento di servizi, lavori e forniture per quei casi in cui è necessario procedere alla richiesta della documentazione antimafia, secondo lo schema iniziale dettato dal Codice che su questo punto resta invariato anche a seguito dei suddetti recenti interventi normativi.

La stazione appaltante dovrà procedere a richiesta di accreditamento al Sistema di Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.) seguendo le istruzioni operative che possono essere consultate sulle pagine web delle principali Prefetture italiane alla voce "Certificazione antimafia". La richiesta è presentata presso la Prefettura della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

All'atto di consultazione, l'utente abilitato interrogherà il sistema seguendo i passaggi obbligati e che risultano descritti nelle istruzioni operative.

Tempi di conservazione dei dati (art. 5).

Tempi diversi in base alla tipologia dei dati:

- i dati relativi alla documentazione antimafia liberatoria sono conservati per 5 anni;
- i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva sono conservati per 15 anni.
- L'indicazione dell'esistenza di accertamenti ancora in corso nel momento in cui viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia, invece, dovrà permanere «fino alla data di adozione da parte del Prefetto del provvedimento conseguente all'esito conclusivo di tali accertamenti»

Decorso il relativo tempo di conservazione, i dati sono cancellati dalla Prefettura competente, all'esito delle necessarie verifiche, laddove previste.